

la facoltà di poter diminuire a norma delle circostanze le Pene affisse, e però farà custodire li Rei in luogo d'Arresto se non danno un'idonea Pièggeria fino a che abbino supplito per l'intiero.

XVII. Sei Mesi prima dello spirar della Condotta dovrà l'Impresario notificar al Comitato nostro alle Finanze le rimanenze dei Sali che avesse in tutto il Cantone, individuando qualità, e luogo ove esistono, non facendo ciò tutto il Sale, che si troverà avere terminata la Condotta sarà stabilito di Contrabbando.

XVIII. Il nostro Comitato di Pubblica Sicurezza invigilerà attentamente sulle direzioni della Compagnia di Vigilanza, e punirà col maggior rigore tutti quegli Individui della medesima, che si faranno lecito di praticare alcuna vessazione, ed arbitrio fuori delle loro Commissioni.

XIX. Ed al caso che continuar dovesse ancora inaffittata, dovranno le suddette Discipline in quanto riguarda Contrabbandi, Pesi, Misure, e Pene, avere l'innalterabile sua esecuzione, onde conservar questo tanto necessario Ramo di Finanza.

Antonio Greguoli Presidente.

Stefano Alberti Nod. Prot.